



REGOLAMENTO PER LA NOMINA E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE COMUNALI

ART. 1 - Finalità

Le Commissioni Consultive sono organi di promozione della partecipazione dei cittadini alla vita politico amministrativa del Comune di Riomaggiore ed hanno carattere propositivo e consultivo nell'ambito delle materie di propria competenza.

Con la loro istituzione il Consiglio Comunale intende:

- promuovere una più vasta partecipazione della comunità civile alla vita amministrativa;
- porre una più puntuale attenzione ai bisogni dei cittadini;
- sollecitare l'elaborazione di progetti di intervento e di iniziative di pubblico interesse.

Le Commissioni sono attive nei diversi ambiti dell'azione amministrativa riconducibili alle competenze dei singoli assessorati e la loro durata è legata al mandato amministrativo.

Il Consiglio si riserva la facoltà di istituire le Commissioni sulle materie di maggior interesse.

Si possono prevedere inoltre Commissioni "speciali", con durata limitata, che andranno a costituirsi in rapporto all'insorgere di particolari questioni, non riconducibili ai temi trattati nelle Commissioni già istituite.

ART. 2 - Composizione

Le Commissioni sono formate da cittadini, residenti nello Stato Italiano, che godano dei diritti civili e politici ed abbiano i requisiti per l'eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

Le Commissioni sono composte da 5 componenti nominati dal Consiglio Comunale su indicazione dei gruppi consiliari e saranno espressione per 3/5 del Gruppo Consiliare di maggioranza e per i restanti 2/5 dei Gruppi Consiliari di minoranza.

Qualora i gruppi non provvedano a fornire i nominativi dei Commissari entro il giorno precedente la data della deliberazione del Consiglio Comunale sulla costituzione della Commissione la nomina verrà disposta dal Sindaco.

Rappresenteranno criterio di scelta da parte del Sindaco competenze ed esperienze attinenti al lavoro della Commissione in oggetto.

Ogni cittadino può far parte di una sola Commissione.

All'interno delle Commissioni Speciali potranno essere nominati commissari in carica in altre commissioni.

ART. 3 - Convocazione

La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro 30 giorni dalla data della relativa istituzione. Per l'occasione è convocata dal Sindaco/Consigliere Delegato ed è presieduta dallo stesso.

La Commissione nelle prima adunanza provvede all'elezione, in forma palese e tra i membri della Commissione stessa, del Presidente, cui spetterà l'onere delle successive convocazioni, del Vice Presidente e del Segretario.

ART. 4 - Organismi e Compiti

Il Presidente della Commissione stabilisce la data e l'ora di convocazione delle riunioni e ne cura la comunicazione mediante avviso scritto ai componenti da inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza in cui può avere luogo la convocazione in termini abbreviati; predisporre l'ordine del giorno e relaziona su tutti gli argomenti; ha funzione di collegamento con gli organi istituzionali del Comune.

Il Vice Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente ne assume le funzioni ed il ruolo.

Il Segretario ha il compito di redigere un breve verbale di ogni riunione annotando i presenti, sintetizzando le decisioni assunte, e allegando agli atti eventuali documenti dichiarazioni o proposte dei singoli Commissari.

Il verbale, approvato seduta stante oppure nella riunione immediatamente successiva, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario viene inviato all'attenzione del Consiglio Comunale e conservato presso gli uffici comunali.

ART. 5 - Funzionamento e durata

Le Commissioni di norma si riuniscono presso locali messi a disposizione dal Comune.

Per facilitare una proficua sinergia con il Consiglio Comunale alle sedute delle Commissioni potrà sempre essere presente il Sindaco e/o uno o più Consiglieri Comunali senza diritto di voto.

In casi particolari e funzionali alla discussione all'ordine del giorno, il Presidente, al momento della convocazione, potrà richiedere la presenza del Sindaco e/o Consigliere Comunale Delegato.

Possono partecipare alle sedute delle Commissioni dipendenti del Comune o esperti, anche esterni, su invito del Presidente della Commissione.

Le riunioni delle Commissioni sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti.

La Commissione esprime il proprio parere a maggioranza semplice; in caso di parità di voti risulta determinante il voto del Presidente.

Qualora un membro della Commissione, nell'arco di un anno, si assenti ingiustificatamente per tre volte consecutive, decade dall'incarico.

In caso di dimissioni, decadenza o di altra causa che rendano necessaria la sostituzione di un Commissario, il Presidente della Commissione ne darà comunicazione ufficiale al Presidente del Consiglio Comunale, il quale provvederà ad inserire all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile la nomina dei nuovi membri.

Tutti i membri componenti le Commissioni decadono alla scadenza del mandato dell'Amministrazione in carica.

ART. 6 - Proposte

Le proposte approvate dalla Commissione sono comunicate dal Presidente al Sindaco o al Consigliere Comunale delegato il quale si assume l'obbligo di trasmetterle per competenza alla Giunta e/o al Consiglio Comunale.

Il Consigliere delegato comunicherà al Presidente le deliberazioni in merito alla proposta presentata.

ART. 7 - Remunerazione dell'incarico

La partecipazione di tutti i componenti delle Commissioni è volontaria e gratuita.